

Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane
Direzione Relazioni Industriali
il Direttore

Ferrovie dello Stato S.p.A.
Direzione Pianificazione e Politiche di
Gestione

Direzione Sviluppo e Organizzazione
Amministrazione Dirigenti

Trenitalia S.p.A.
Direzione Risorse Umane e
Organizzazione

R.F.I. S.p.A.
Direzione Personale e
Organizzazione

Ferservizi S.p.A.
Personale e Organizzazione
Area Servizi Amministrativi

Italferr S.p.A.
Risorse Umane

Ferrovie Real Estate S.p.A.
Personale e Organizzazione

p.c. **Ferrovie dello Stato S.p.A.**
Direzione Generale di Gruppo
Risorse Umane
Direzione Legale Lavoro

LORO SEDI

Oggetto: Nota illustrativa dei decreti interministeriali per l'attuazione della scelta di devoluzione del TFR.

1. Premessa.

Con la Circolare DGG.RU-DRI\2007\U\0027 del 2 febbraio 2007, sono state fornite le prime indicazioni circa l'utilizzazione da parte dei dipendenti dei moduli allegati ai decreti interministeriali del 30 gennaio 2007, attuativi dell'art. 1, commi 755, 756 e 765 della L. n. 296/2007 (Legge Finanziaria 2007).

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Tel. +39 06 44101 - Fax +39 06 44104658
www.fs-on-line.it

Ferrovie dello Stato S.p.A. - Società con socio unico
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 38.790.425.485,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P.Iva 06359501001 - R.E.A. 962805



Ad integrazione della stessa, si ritiene utile un commento al contenuto dei decreti, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Circolare n° 18802 del 2 febbraio 2007 emanata in merito da Confindustria.

Richiamando quanto già esposto nella Circolare DGG.RU-DRI/2006/U/276 del 18 dicembre 2006 e nella Circolare DGG.RU-DRI/2007/U/001, come integrate e modificate dalla Circolare del 2 febbraio 2007, i decreti succitati regolano le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) – che disciplina l’istituzione, le finalità e il finanziamento del nuovo “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”- e le modalità di attuazione degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 252/2005, che regolano le procedure di espressione della volontà circa la destinazione del TFR maturando e l’istituzione della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS (c.d. FondINPS).

2. Modalità di devoluzione del TFR: opzioni e decorrenze

Come già esposto nelle disposizioni operative in premessa, i decreti interministeriali citati confermano che il lavoratore ha sei mesi di tempo dal 1° gennaio 2007, o dalla data di prima assunzione, per manifestare la propria scelta circa la destinazione del TFR maturando attraverso gli appositi moduli.

In maniera particolare, in questa sede si ritiene opportuno illustrare, con maggiori dettagli ricavabili dalla disciplina regolamentare e dai relativi moduli previsti (TFR1) – già resi noti con la citata Circolare DGG.RU-DRI\2007\U\0027 del 2 febbraio 2007 - le regole che sono applicabili ai lavoratori di prima assunzione dopo il 28 aprile 1993 ed in forza nelle Società al 31 dicembre 2006. A seguire, si illustreranno le possibili varianti per le altre casistiche in cui ricadono i lavoratori interessati.

2.1. Lavoratori di prima assunzione dopo il 28 aprile 1993 ed in forza in azienda al 31 dicembre 2006.

2.1.1. Modalità di conferimento esplicito.

Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda e questa abbia alle dipendenze almeno 50 addetti, i flussi maturandi a partire dal 1° gennaio 2007 verranno versati al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” (c.d. Fondo per il TFR o Fondo Tesoreria). Secondo la disposizione di cui all’art. 8, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 252/2005, si ritiene che tale scelta potrà essere successivamente revocata, ma solo a favore della destinazione a previdenza complementare.

Nel caso in cui l’azienda abbia meno di 50 addetti il TFR maturando rimane nell’azienda stessa.

L’art. 3 del decreto interministeriale, attuativo dell’art. 1, comma 757, della L. n. 296/2006, precisa che per i lavoratori che nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2007, manifestano l’opzione di mantenere il TFR in azienda, il versamento sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l’opzione per un importo pari alle quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni con riguardo alle mensilità antecedenti all’opzione. Si rammenta che, allo stato, le modalità di conferimento risultano ancora non definite da istruzioni dell’INPS.



In caso di conferimento esplicito del TFR alla previdenza complementare, saranno devoluti alla forma pensionistica complementare prescelta, con decorrenza 1° luglio 2007, i flussi di TFR maturati dalla data di adesione.

Il decreto interministeriale di attuazione dell'art. 1, comma 765, della Finanziaria 2007 precisa inoltre che, per ciò che concerne il TFR maturato prima dell'adesione alla previdenza complementare, se questa avviene nel corso del semestre, rimane in azienda, a prescindere dal limite dimensionale. Rimane in azienda anche il TFR maturato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, ove il lavoratore sia rimasto silente.

2.1.2. Conferimento tacito.

Se il lavoratore sino al 30 giugno 2007 non esprime alcuna scelta, dal 1° luglio 2007 vedrà confluire il proprio TFR, maturando da quella data:

- alla forma collettiva di riferimento (nel caso delle Società in indirizzo tale è “Eurofer-Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato” per il personale non dirigente e “Previndai- Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali” per il personale dirigente), salvo diverso accordo aziendale;
- se sussiste più di una forma collettiva, al fondo pensione individuato con accordo aziendale;
- in mancanza di accordo, al fondo pensione con maggior numero di iscritti nell'azienda;
- in caso di mancato accordo tra le parti e in mancanza di fondi pensione collettivi di riferimento, il TFR sarebbe conferito al FONDINPS, fondo residuale istituito presso l'Inps, ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. n. 252/2005, fattispecie peraltro non verificabile nelle imprese in indirizzo.

2.2. Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006

Il lavoratore assunto dopo il 31 dicembre 2006 ha sei mesi di tempo dall'assunzione per effettuare la scelta mediante il modulo **TFR2**, già reso noto con la citata Circolare DGG.RU-DRI\2007\U\0027 del 2 febbraio 2007.

Il decreto interministeriale di attuazione dell'art. 1, comma 765, della Legge Finanziaria 2007 precisa che, in caso di opzione espressa per un fondo pensione nel semestre da parte del lavoratore neo-assunto, i flussi di TFR maturati sino all'adesione devono essere versati al Fondo per il TFR. Ciò vale anche nel caso in cui il lavoratore sia rimasto, nel semestre, silente.

Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda e l'azienda abbia più di 50 addetti, i flussi TFR maturati dall'assunzione, rivalutati nei termini di legge vanno versati, dal mese successivo alla consegna del modulo di adesione, al Fondo per il TFR.

Resta fermo che anche per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento alla previdenza complementare non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007, a prescindere dal momento in cui effettuino la scelta.

2.3. Lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993

Questi lavoratori, se già iscritti alla previdenza complementare al 31 dicembre 2006, anche tramite conferimento di una quota di TFR, possono decidere di versare anche la quota residua al fondo pensione a cui già aderiscono. In alternativa, possono mantenere la quota residua di TFR maturando in azienda, con le già dette conseguenze derivanti dalla soglia dimensionale.



Se non iscritti a previdenza complementare e destinatari di accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il TFR, questi lavoratori possono decidere se mantenere il TFR maturando in azienda, o destinarlo alla previdenza complementare nella misura prevista dai contratti o accordi collettivi di riferimento o in misura integrale (art. 8, comma 7, lett. c, punto 2), del D.Lgs. n. 252/2005).

Si rammenta che nel caso in cui si intenda conferire alla previdenza complementare solo la quota di TFR prevista in percentuale dagli accordi o contratti collettivi di riferimento, la residua parte rimane in azienda, con il conseguente conferimento obbligatorio al Fondo per il TFR nel caso di soglia dimensionale superiore a 50 addetti.

Detta previsione si conforma all'interpretazione fornita dalla Covip nelle Direttive Generali emanate il 28 giugno 2006. Viene espressamente esclusa, dunque, la possibilità di devolvere il TFR su più di un fondo pensione.

Una fattispecie non riscontrabile nelle aziende in indirizzo, ma prevista dalle citate disposizioni è quella relativa ai lavoratori iscritti ad un regime pensionistico di base prima del 29 aprile 1993, non iscritti a previdenza complementare, che non siano destinatari di accordi o contratti collettivi e prevedano la possibilità di conferire il TFR, i quali possono decidere di mantenere il TFR in azienda (salvo l'obbligatorio trasferimento al Fondo per il TFR nelle imprese con più di 50 addetti). Nel caso di adesione alla previdenza complementare, tali lavoratori possono versare il TFR nella misura non inferiore al 50% o in misura integrale (art. 8, comma 7, lett. c, punto 2, del D.Lgs. n. 252/2005). Anche in questo caso si precisa che la devoluzione del TFR in misura inferiore al 100% comporta che la residua quota rimanga in azienda con le note conseguenze in base alla soglia dimensionale.

Si rammenta che i lavoratori che già versino l'intero TFR ad una forma pensionistica complementare (lavoratori assicurati presso una forma di previdenza obbligatoria legale di base dopo il 28 aprile 1993 e già iscritti al 31 dicembre 2006 ad un fondo di previdenza complementare) non devono sottoscrivere alcuna adesione perché in questo caso la destinazione del TFR è già individuata.

3. Manifestazione della volontà

La manifestazione di volontà espressa deve avvenire esclusivamente attraverso i **moduli** allegati al decreto (**TFR1** e **TFR2**) che, previa **consegna di copia controfirmata al lavoratore per ricevuta, devono essere conservati dal datore di lavoro.**

Si precisa che i lavoratori, che abbiano già espresso l'adesione alla data di pubblicazione del decreto, debbono confermare la scelta attraverso la compilazione dei moduli allegati entro 30 giorni dal 1° febbraio 2007 (2 marzo 2007). In caso di decisione confermativa dell'opzione precedentemente effettuata, tale positivo adempimento fa salvi gli effetti della scelta dalla data in cui è già stata espressa.

Qualora, al contrario, il lavoratore non conferma l'opzione già effettuata, sarà considerato silente ed il TFR alla scadenza del semestre (il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 31 dicembre 2006) sarà devoluto alla forma pensionistica complementare di natura contrattuale, che, come già detto, è il Fondo Eurofer per il personale non dirigente ed il Previdai per il personale dirigente.



4. Calcolo della soglia dimensionale

Tenuto conto delle società in indirizzo, per le problematiche relative alla soglia dimensionale, rilevante ai fini dell'individuazione del conferimento del TFR al Fondo per il TFR (al quale sono tenuti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti), si rinvia alle specifiche disposizioni in materia.

5. Adempimenti del datore di lavoro.

Tra gli adempimenti che il datore di lavoro deve compiere in relazione al computo si segnalano:

- **il rilascio all'INPS di apposita dichiarazione;**
- **l'integrazione delle denunce individuali e-mens** (art. 44 D.L. n. 269/2003) con indicazione del numero di lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, a cui versano integralmente il TFR; con la scelta effettuata dal lavoratore sulla base del modulo allegato al decreto ministeriale o attraverso modalità tacite; con la quota dell'importo di TFR da versare.

Sul punto risulta comunque necessario attendere indicazione da parte dell'INPS come preannunciato nella nota DGG.RU-DRI/Prot. n. 21 del 29 gennaio 2007, a commento della Circolare INPS 24 gennaio 2007, n. 23.

6. Fondo per l'erogazione del TFR.

Il decreto *ex art.* 1, comma 757, L. n. 296/2006 (art. 1, commi 1-4) precisa che il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" (c.d. Fondo per il TFR), istituito dalla legge Finanziaria 2007, è destinato a raccogliere, **con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007**, le quote di TFR che maturano da tale data e non destinate alle forme di previdenza complementare, per effetto sia di conferimento esplicito che di conferimento tacito (art.1, comma 1, del decreto). La quota di TFR conferita:

- a) si intende al netto del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, L. n. 297/82;
- b) dovrà essere versata mensilmente insieme ai contributi previdenziali obbligatori.

Nel decreto in particolare viene precisato che **al versamento mensile delle quote di TFR si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori**. I contributi versati a titolo di TFR potranno essere conguagliati, secondo gli stessi termini e modalità previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria, dal datore di lavoro a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Giova precisare che, malgrado le modalità di versamento appena riferite, questo Fondo non garantirà una seconda pensione complementare, ma il normale TFR, che non cambia natura e rimane soggetto alla disciplina dell'art. 2120 c.c.

Il Fondo per il TFR gestito dall'Inps garantisce ai lavoratori l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto (liquidazione e anticipazioni), nei limiti delle quote effettivamente affluite ad esso con decorrenza 1° gennaio 2007.

Si ricorda che l'anticipazione del TFR avviene secondo le modalità e la tempistica dell'art. 2120 cod. civ., come integrate dagli accordi aziendali vigenti. Tale importo viene liquidato direttamente dall'azienda, sia per la quota maturata in azienda, sia per la quota di competenza del Fondo TFR.



In sostanza, nella gestione delle prestazioni legate al TFR, **l'unico referente del lavoratore rimane il datore di lavoro, che, a fronte della presentazione di apposita domanda, corrisponderà anche la parte versata al Fondo per il TFR** presso la Tesoreria, compensandola con i contributi a questo dovuti. In particolare, secondo il meccanismo previsto dal decreto, la compensazione deve essere effettuata (art. 2, decreto ex art.1, comma 757, L. n. 296/2006):

- a) prioritariamente con le quote di TFR mensili dovute al Fondo;
- b) sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese, agli enti previdenziali, se tali quote sono insufficienti.

Se l'importo di competenza del Fondo, che il datore di lavoro deve erogare, eccede l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, è il Fondo stesso, su espressa richiesta del datore di lavoro, ad erogare entro 30 giorni l'importo delle prestazioni per la parte di sua competenza (art. 2, commi 1-4, decreto ex art. 1, comma 757, L. n. 296/2006).

Il TFR accumulato presso questo Fondo viene rivalutato ogni anno secondo l'art. 2120 cod. civ.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Giuseppe Depaoli